



REGIONE DEL VENETO



Visita del Collegio degli Ingegneri della Provincia di Venezia

**CONVEGNO**  
**LE ATTIVITÀ DELLA PROTEZIONE CIVILE E GLI INGEGNERI**

*Attività volontarie dei professionisti*

*Marghera - Venezia, 10 luglio 2025*

*Tommaso Settin*

Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale

# **Il Codice della Protezione Civile**

## **Decreto legislativo, 02/01/2018 n° 1, G.U. 22/01/2018**

Art. 3 - Servizio nazionale della protezione civile

*C 2. Il Servizio nazionale si articola in componenti, strutture operative nazionali e regionali nonche' soggetti concorrenti di cui all'articolo 13, comma 2.*

# Il Codice della Protezione Civile

## Decreto legislativo, 02/01/2018 n° 1, G.U. 22/01/2018

Art. 13 - Strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile

*2. Concorrono, altresì, alle attività di protezione civile gli ordini e i collegi professionali e i rispettivi Consigli nazionali, anche mediante forme associative o di collaborazione o di cooperazione appositamente definite tra i rispettivi Consigli nazionali nell'ambito di aree omogenee, e gli enti, gli istituti e le agenzie nazionali che svolgono funzioni in materia di protezione civile e aziende, società e altre organizzazioni pubbliche o private che svolgono funzioni utili per le finalità di protezione civile.*

# **Il Codice della Protezione Civile**

## **Decreto legislativo, 02/01/2018 n° 1, G.U. 22/01/2018**

*2-bis. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i comuni e i commissari delegati di cui all'articolo 25, comma 7, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, possono porre in essere attività connesse con la valutazione dell'impatto e il censimento dei danni alle strutture e alle infrastrutture pubbliche e private, ai beni culturali e paesaggistici in raccordo con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, fatte salve le competenze delle Province autonome di Trento e Bolzano, in occasione degli eventi emergenziali di protezione civile di cui all'articolo 7, anche mediante accordi o convenzioni con i Consigli nazionali di cui al comma 2 del presente articolo, anche ove costituiti nelle forme associative o di collaborazione o di cooperazione di cui al medesimo comma 2, che vi provvedono avvalendosi dei professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali ad essi afferenti.*

**L.R. 13/2022**  
**Decreto legislativo, 02/01/2018 n° 1, G.U. 22/01/2018**

**Art. 2**

*4. Alle attività del Servizio regionale concorrono, previo accordo:*

*b) gli ordini, i collegi professionali e le rispettive federazioni regionali e ogni altro soggetto pubblico o privato, che svolgano attività nell'ambito della protezione civile, anche al fine di assicurare la pronta disponibilità di servizi, mezzi, attrezzature, strutture e personale specializzato nelle situazioni di emergenza.*

**Art. 4**

*2. Il volontariato di protezione civile si realizza mediante:*

*b) altre forme di volontariato organizzato appositamente costituite per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, concorrenti all'esercizio delle attività di protezione civile, tra le quali anche le forme associative degli iscritti ai collegi e agli ordini professionali operanti nell'ambito della protezione civile.*



**NUCLEO TECNICO  
NAZIONALE**

**L'istituzione del  
NUCLEO TECNICO NAZIONALE  
per il rilievo del danno e la valutazione di agibilità nell'emergenza post sismica**

# La gestione tecnica dell'emergenza



La formalizzazione degli elenchi di tecnici agibilitatori

## Nucleo Tecnico Nazionale (NTN)



### OBIETTIVI

Migliorare il sistema di gestione delle operazioni tecniche di rilievo del danno e valutazione dell'agibilità nell'emergenza post-sismica, attraverso la definizione di un sistema strutturato in grado di garantire un'organizzazione efficiente, con particolare riguardo alle modalità ed alle procedure di mobilitazione di tecnici appositamente formati.

- Razionalizzare, secondo uno schema predefinito in tempo di pace, ciò che di fatto già accade ed è accaduto in emergenze di rilevanza nazionale.
- Definire in maniera chiara, unica e preordinata criteri e modalità di impiego dei tecnici in emergenza, cercando di conciliare diverse "anime" comunque presenti ed indispensabili nella gestione tecnica dell'emergenza
- Definire liste di tecnici per la compilazione delle schede Aedes costituite da esperti con riconosciuti e verificati requisiti, anche in considerazione delle importanti implicazioni derivanti, nel post emergenza, dagli esiti delle valutazioni di agibilità.

# Nucleo Tecnico Nazionale (NTN)

## La formalizzazione degli Elenchi

### Presupposto normativo di riferimento

DPCM 5 maggio 2011


Gazzetta Ufficiale, N. 113 del 17 Maggio 2011




4. A supporto delle campagne di sopralluogo post-sisma, le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano si potranno dotare di elenchi di tecnici che abbiano seguito idonei percorsi formativi con verifica finale e aggiornamenti periodici, concordati con il Dipartimento della protezione civile. L'iscrizione negli elenchi va confermata ogni cinque anni, a seguito di un aggiornamento formativo da realizzarsi anche mediante opportuni mezzi telematici. Gli elenchi sono trasmessi annualmente al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 31 dicembre.

# Nucleo Tecnico Nazionale (NTN)

DPCM 8 luglio 2014



GU Serie Generale n. 243  
del 18 ottobre 2014



*[Signature]*

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

## Composizione del NTN

### Articolo 1

Istituzione e Composizione del Nucleo Tecnico Nazionale (NTN)

L'art. 1 del DPCM dispone in merito all'istituzione e composizione del Nucleo Tecnico Nazionale (NTN), dettagliando l'articolazione degli elenchi regionali e degli elenchi centrali.

- *E' istituito il Nucleo Tecnico Nazionale (NTN), costituito dagli Elenchi, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011, a cui sono iscritti **tecnici incaricati di attività connesse alle gestione tecnica dell'emergenza, con particolare riguardo al rilievo del danno e valutazione dell'agibilità nell'emergenza post-sisma, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2.***
- *La partecipazione al Nucleo Tecnico Nazionale dei tecnici si perfeziona con l'**iscrizione ad uno degli Elenchi** di cui al comma 3.*
- *Il Nucleo Tecnico Nazionale (NTN) è articolato in:*

Elenchi Regionali (NT-REG), istituiti da ciascuna Regione o Provincia autonoma:

NT-REG – Sezione 1, regionale


NT-REG – Sezione 2, nazionale




Elenco Centrale Dipartimento della Protezione Civile (NT-DPC), istituito dal DPC

Elenco Vigili del Fuoco (NT-VVF): istituiti direttamente dal Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco e costituiti da tecnici esperti compresi nel proprio organico

# Composizione del NTN



# Composizione del NTN



## Costituzione degli Elenchi e delle Sezioni del Nucleo Tecnico Nazionale

- Ciascuna **Regione e Provincia autonoma** con apposito provvedimento, previo parere del Dipartimento della Protezione Civile, costituisce il proprio **Elenco Regionale**, sulla base dei principi generali definiti nel decreto istitutivo.



Il **Dipartimento** della Protezione Civile provvede, con appositi decreti, al **recepimento degli Elenchi** dei tecnici.



- D.G.R. 1267/2024 istituisce **l'Elenco Regionale**, il relativo Regolamento, uno schema di Convenzione quadro, finalizzata a definire le modalità di impiego dei tecnici dipendenti di altri Enti/Amministrazioni Pubbliche

# Provvedimenti di regolamentazione

- *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 marzo 2013 recante “Approvazione del manuale per la compilazione della scheda per il rilievo del danno ai beni culturali, Chiese (modello A-DC)” con il quale è stato approvato il manuale di compilazione della Scheda Chiese (modello A-DC);*
- *Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2014 inerente il “Programma Nazionale di soccorso per il rischio sismico”;*
- *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2015, con il quale è stata approvata la Scheda di valutazione di danno e agibilità post-sisma per edifici a struttura prefabbricata o di grande luce GL-AeDES, con relativo manuale di compilazione, ed è stata apportata una rettifica alla Scheda AeDES;*
- *Direttiva del 23 aprile 2015 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di “Aggiornamento della Direttiva del 12 aprile 2013 relativa alle procedure per la gestione delle attività di messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da calamità naturali”;*
- *nota del Dipartimento della Protezione civile n. 57046 del 29/10/2020 contenente le “Indicazioni Operative per la formazione dei tecnici della pubblica amministrazione, delle organizzazioni di volontariato e professionisti iscritti agli Albi di Ordini e Collegi provinciali della Regione”;*
- *nota n. 7761 del 12 febbraio 2021 del Dipartimento di Protezione civile, definisce le modalità di coordinamento e raccordo tra le attività di rilievo del danno in collaborazione con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e le Regioni, ha trasmesso le “Indicazioni operative per il raccordo e il coordinamento delle attività di sopralluogo tecnico speditivo”*

# Regolamento regionale (D.G.R. 1267/2024)

- *Responsabile dell'elenco*
- *Referenti di Sezione dell'Elenco Regionale*
- *I referenti di "Lista" (Liste a, b, c)) per ciascuna Sezione dell'Elenco Regionale*

## **Art. 10 – Attivazione e mobilitazione dei tecnici valutatori**

- *Il Responsabile degli Elenchi Regionali provvede a sua volta ad allertare i referenti di Sezione e di Lista di competenza indicando i tempi e le modalità di riscontro in merito alla ricognizione delle disponibilità per l'invio dei tecnici rilevatori del danno.*
- *I Referenti di Lista contattano, secondo le procedure previste nei propri regolamenti, gli iscritti delle proprie liste predisponendo un elenco di tecnici effettivamente disponibili per la pronta mobilitazione, possibilmente già configurati in squadre.*
- *Le disponibilità vengono complessivamente raccolte dal Responsabile degli Elenchi il quale cura anche la configurazione delle possibili squadre.*

# Regolamento regionale (D.G.R. 1267/2024)

## Art. 11 – Modalità organizzative per la gestione dei tecnici degli Elenchi mobilitati

- *Il Responsabile dell'Elenco e, a seguire, i Referenti di ciascuna Sezione e Lista provvedono, all'organizzazione dei tecnici disponibili, assicurando anche la gestione delle turnazioni, necessarie a garantire adeguata risposta alle richieste di mobilitazione.*
- *Salvo diverse disposizioni, opportunamente motivate, per emergenze coordinate a livello nazionale, i tecnici professionisti iscritti nelle "Liste c)", non possono operare nell'ambito territoriale della provincia dell'Ordine/Collegio provinciale di appartenenza.*
- *Salvo diversa organizzazione stabilita in sede di attivazione, ai fini logistici la Regione fornisce supporto ai tecnici valutatori per quanto concerne al vitto, alloggio e trasporto. Le spese sostenute possono essere rimborsate con le modalità e nei limiti disciplinati nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2014*

# Regolamento regionale (D.G.R. 1267/2024)

## Art. 12 – Responsabilità dei tecnici

- ...

## Art. 15 – Dispositivi di protezione individuale

- ...

## Art. 16 – Copertura assicurativa

*Ai sensi dell'art. 7 del D.P.C.M. 8 luglio 2014, a favore dei tecnici afferenti agli Elenchi di cui all'art. 2, comma 1, legittimamente mobilitati in emergenza per attività tecniche, è garantita da parte della Regione interessata o del Dipartimento della protezione civile l'attivazione di una polizza assicurativa infortuni, a copertura di tutti i periodi di effettiva operatività*

# Bozza protocollo impiego volontari professionisti

## Finalità

- *offerta di percorsi formativi per la qualificazione di tecnici esperti in materia di protezione civile, con particolare riferimento alla pianificazione e gestione tecnica dell'emergenza, rilievo del danno e valutazione dell'agibilità e in grado di intervenire tempestivamente in siti colpiti da eventi calamitosi, assistenza a supporto delle amministrazioni locali per la gestione dell'emergenza e conseguente ripristino dell'ordinarietà;*
- *promuovere la cultura e la conoscenza del Sistema della Protezione Civile, consapevolezza del rischio e prevenzione*
- *impiegare nell'ambito della Colonna Mobile Regionale del Veneto i volontari Tecnici STN.*

## Riconoscimento del ruolo di Tecnico volontario quale componente della Colonna Mobile Regionale

- *rapido intervento in fase emergenziale, supporto dei tecnici non solo nelle attività di rilievo del danno, ma soprattutto a supporto delle amministrazioni locali in fase di prevenzione pianificazione e gestione dell'emergenza;*
- *supporto logistico ai Volontari Tecnici per: vitto e alloggio, utilizzo dei mezzi di trasporto dal campo d'emergenza alle zone di sopralluogo; assistenza logistica sul posto; supporto tecnico nel campo d'emergenza o presso il COC di riferimento per l'utilizzo delle attrezzature hardware e software*



**REGIONE DEL VENETO**



**Grazie per l'attenzione!**

**Tommaso Settin**    [tommaso.settin@regione.veneto.it](mailto:tommaso.settin@regione.veneto.it)

***Regione del Veneto - Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale***